SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE

(Affari esteri)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 APRILE 1974

Presidenza del Presidente SCELBA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) » **(972 B)** (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 113, 114
PECORARO, *relatore alla Commissione* . . . 113

Discussione e approvazione:

« Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero » **(1061-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 114, 115
CALAMANDREI 115
PEDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 115
RUSSO Luigi, *relatore alla Commissione* . 114

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

DI BENEDETTO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) » (972-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association - IDA*) » già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pecoraro di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PECORARO, *relatore alla Commissione.* La Camera dei deputati ha apportato al testo del disegno di legge da noi approvato due modifiche, consistenti nella soppressione del terzo comma dell'articolo 2 e nel trasferimento della previsione delle agevolazio-

ni tributarie per i certificati di credito — in esso, tra l'altro, contenuta — al quarto comma, secondo il suggerimento del Tesoro.

Ritengo che le modifiche possano essere senz'altro approvate.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato.

I primi due commi dell'articolo 2 non sono stati modificati.

La Camera dei deputati ha soppresso il terzo comma dell'articolo 2.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Do lettura del quarto comma dell'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Gli articoli 3, 4 e 5 non sono stati modificati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Acquisto o costruzioni di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero » (1061-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Russo Luigi di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

R U S S O L U I G I , *relatore alla Commissione*. Debbo innanzi tutto esprimere la mia stupita ammirazione per il perfezionismo cui è stato improntato l'esame del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento. Infatti la modifica all'articolo 2 consiste nella soppressione di una virgola tra le parole: « All'onere annuo di lire 500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge » e le altre: « per l'anno finanziario 1974 »; mentre la modifica all'articolo 3 è rappresentata dall'incorporazione del secondo comma nel primo. Quest'ultima modifica ha dato origine ad un'altra, al terzo comma, dove quello che era il riferimento al secondo comma è divenuto necessariamente riferimento al primo comma. Infine, l'ultimo comma è stato modificato con il sopprimere una virgola che, nel primo rigo, era posta tra le parole: « Nei paesi » e le altre, successive, « in cui non si si rende possibile ».

All'articolo 4, secondo comma, sono state soppresse, forse perchè ritenute inutili, le parole: « ove possibile » contenute nel periodo: « Tali fondi saranno impiegati... per la ricostruzione e l'acquisto di stabili da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura... ».

L'articolo 5, aggiunto dalla Camera dei deputati, ha valore cautelativo, in quanto fa carico al Ministro degli affari esteri di presentare al Parlamento, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme in esame, sentito il Ministro della pubblica istruzione, una relazione contenente il primo programma di massima degli interventi. L'articolo stabilisce anche che « dei programmi successivi si

darà analogamente notizia nella relazione allo stato annuale di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri ».

Io ritengo sempre necessario affrettare i tempi dell'approvazione definitiva del disegno di legge, in modo che il Ministero possa intervenire sollecitamente in un settore che il Parlamento considera molto importante. Gli onorevoli colleghi certo ricordano che il provvedimento versò in grave pericolo, in sede di primo esame da parte della nostra Commissione, per la severità manifestata dal Ministero del tesoro a proposito dei finanziamenti, e che fu salvato, per così dire, come Mosè dalle acque. Desidero quindi raccomandare oggi l'approvazione delle modifiche ad esso apportate, facendo presente che in tal modo verremo incontro finalmente ad esigenze veramente sentite dagli italiani all'estero, nel campo della cultura, e legate al prestigio del nostro Paese.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

C A L A M A N D R E I . Nel corso del dibattito svoltosi in sede deliberante presso la competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento sul provvedimento in esame, la nostra parte aveva proposto un emendamento all'articolo 1, tendente ad aggiungere la parola: « statali » dopo le altre: « scuole italiane ». Tale emendamento non fu accolto, e non ci proponiamo di ripresentarlo oggi per evitare un nuovo ritorno del provvedimento alla Camera. Mi permetterei però di avanzare l'auspicio, più che la richiesta, che da parte del Governo sia data assicurazione che, in tutte quelle località in cui si manifesta una carenza di sedi per le scuole italiane statali, la spesa autorizzata dal disegno di legge sarà prioritariamente destinata alla collocazione, appunto, di scuole statali.

P E D I N I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* L'osservazione del senatore Calamandrei mi pare giustifichi l'aggiunta dell'articolo 5, operata dalla Camera, nel quale è prevista la presentazione al Parlamento di una relazione, da parte del Ministro degli affari esteri, sul programma degli interventi che si intende operare nel settore; il che mi sembra rappresenti una conferma del desiderio, da parte del Governo, di collaborare col Parlamento stesso.

È chiaro che, nella definizione delle scuole italiane alle quali andranno destinati i finanziamenti, quelle di Stato avranno la preferenza, anche per la loro stretta connessione con gli istituti di cultura.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

All'onere annuo di lire 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 3, che comprende il primo ed il secondo comma del testo da noi approvato:

Art. 3.

È autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili, adibiti a sedi di scuole e di istituti di cultura, di pertinenza del patrimonio dello Stato e situati all'estero, quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi ven-

nero costruiti o acquistati. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo comma (già terzo comma) non è stato modificato.

Do lettura del terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al primo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti in permuta di altri immobili qualunque sia il loro valore.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il quarto comma non è stato modificato.

Do lettura del quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Nei paesi in cui non si rende possibile, a termine della legge locale, l'esperimento dell'asta pubblica e della licitazione privata e che saranno determinati con decreti del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, l'alienazione degli immobili può avere luogo mediante contratti di vendita o di permuta a trattativa privata qualunque sia il valore degli immobili.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 4 non è stato modificato.

Do lettura del secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge, nel limite massimo di lire due miliardi. Tali fondi saranno impiegati per la ricostruzione e l'acquisto di stabili da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati, ovvero in relazione a comprovate esigenze che si dovessero manifestare tra il 1974 ed il 1979 oltre a quelle a cui si farà fronte con la spesa indicata nell'articolo 1 della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Da lettura dell'articolo 5, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della pubblica istruzione, presenterà al Parlamento una relazione contenente il primo programma di massima degli interventi. Dei programmi successivi si darà analogamente notizia nella relazione allo stato annuale di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO